



# LA LEGGE PER TUTTI

INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

## Segnalazione al Cai senza preavviso: si può?

Autore: Redazione | 23/03/2017



***Sono stato segnalato al Cai senza ricevere la relativa raccomandata, restituita al mittente per indirizzo sconosciuto. La banca non mi ha mai avvisato. Che fare?***

La legge n. 386 del 1990, che tra le altre cose disciplina le modalità attraverso cui gli istituti bancari possono effettuare segnalazioni alla **Centrale di Allarme**

**Interbancaria**, stabilisce che il preavviso che la banca è tenuta ad inviare al proprio cliente per invitarlo a regolarizzare assegni o altri titoli, debba essere inviato all'indirizzo che il cliente stesso le ha indicato nel momento in cui fu stipulata con la **banca** medesima la convenzione d'assegno (o altro contratto). Pertanto, se l'indirizzo al quale la banca ha inviato al lettore il **preavviso** con raccomandata è quello che egli ha indicato (e il lettore non ha poi provveduto a segnalare cambiamenti di indirizzo), la procedura seguita dalla banca deve ritenersi corretta. Né la banca è tenuta a provvedere all'avviso in altro modo se non, appunto, con l'invio di raccomandata all'indirizzo che alla banca stessa è noto.

Non c'è, dunque, alcuna responsabilità della banca se il lettore non ha provveduto per tempo a segnalare il cambiamento di indirizzo.

Si segnala che l'**Arbitro Bancario Finanziario** (autorità cui ci si può rivolgere per la risoluzione di controversie) ha deciso nel senso che si è appena descritto una controversia del tutto simile a quella del lettore **[1]**.

*Articolo tratto da una consulenza dell'avv. **Angelo Forte***

## **Note**

**[1]** Decisione n. 321 del 18.02.011 che è reperibile sul sito [www.arbitrobancariofinanziario.it](http://www.arbitrobancariofinanziario.it).